

INFORMATIVA 11/2020

Decreto RILANCIO 19-05-2020

AGEVOLAZIONI FISCALI.....	PAG. 2
AMMORTIZZATORI SOCIALI.....	PAG. 5
INDENNITÀ E BONUS VARI.....	PAG. 6
CONGEDI E AGEVOLAZIONI LAVORATIVE.....	PAG. 8
AGEVOLAZIONI PER SPECIFICI SETTORI.....	PAG. 10

AGEVOLAZIONI FISCALI

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI marzo-maggio

Per tutti i contribuenti spostamento della scadenza al 16/09/2020.

Per alcune categorie i versamenti erano stati sospesi senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 o entro il 30 giugno 2020. La proroga prevede un rinvio al 16 settembre 2020 mediante unico versamento rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo

CREDITI D'IMPOSTA PER LOCAZIONI

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, è stato istituito un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Tale credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

BONUS FISCALE 110%

È stata introdotta una detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti a:

- incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus) tramite isolamento termico di almeno il 25% della superficie disperdente per una spesa massima di 60.000 euro per unità immobiliare che compone l'edificio, per la sostituzione di impianti di riscaldamento con un impianto centralizzato a condensazione almeno pari alla classe A per una spesa massima di 30.000 euro per unità immobiliare che compone l'edificio;
- ridurre il rischio sismico (sismabonus)
- per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

La detrazione spetterà a condizione che gli interventi assicurino un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o il raggiungimento della classe energetica più alta se non possibile. Restano escluse, per esplicita previsione della norma inserita nel decreto legge Rilancio, gli edifici unifamiliari che non siano abitazione principale: per ville e villette unifamiliari che non siano prima casa, per esempio. Rientreranno invece nel beneficio al massimo livello le seconde case che fanno parte di un condominio. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta. Questa metodologia di cessione del credito comporta però risolti da approfondire in quanto non sembra così efficace e favorevole per le imprese stesse.

CREDITI D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Allo scopo di permettere l'adeguamento degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese per far rispettare le prescrizioni sanitarie, compresi interventi edilizi o acquisto di tecnologie fino ad un massimo di 80.000 euro. Entro 30 giorni dovrà essere emanato un decreto per le misure attuative.

CREDITI D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, agli enti non commerciali compresi quelli del Terzo settore spetta, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, tute conformi CE), detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, barriere protettive fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Entro 30 giorni dovrà essere emanato un decreto per le misure attuative.

ESENZIONE SALDO 2019 E PRIMO ACCONTO IRAP 2020

È stata prevista l'esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

ABOLIZIONE PRIMA RATA IMU PER ALBERGHI

È stata abolita Sia la quota-Stato che la quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte.

DETRAZIONE PER CENTRI ESTIVI

È stata prevista unadetrazione per le spese per centri estivi per figli fino a 16 anni con un limite di 300 euro di spesa e per genitori con reddito inferiore a 36.000 euro.

TAX CREDIT VACANZE

Peri nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a 40.000 euro è riconosciuto, un credito, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast.

Il credito è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare, e decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: sarà quindi riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese dovranno essere sostenute in un'unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito e il pagamento del servizio dovrà essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

SOSPENSIONE PAGAMENTI PER AVVISI BONARI E AVVISI DI ACCERTAMENTO

I pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto (19 maggio), i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre

PROROGA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti facendo riferimento al 1° luglio 2020 anziché al 1° gennaio 2020. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11 per cento.

RINVIO LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E OBBLIGO DEL REGISTRATORE TELEMATICO

La norma proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni nei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi, entro il 1° luglio 2020, di un registratore telematico, ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Come precisato dalla Relazione illustrativa, resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, annotare i corrispettivi nel relativo registro e trasmettere telematicamente, con cadenza mensile, i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

ESTENSIONE E SEMPLIFICAZIONE CASSA INTEGRAZIONE

È stato modificato il trattamento ordinario di integrazione salariale e all'assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.

È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l'assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotta l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Tutti coloro che lavorano nel settore turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche potranno usufruire delle ulteriori 4 settimane anche antecedentemente al 1 settembre 2020 nel caso abbiamo già esaurito tutte le precedenti settimane autorizzate.

Viene reintrodotta l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Viene innalzato a diciotto settimane la durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga.

Onde evitare i ritardi di questi mesi sono state previste misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

Si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge "cura Italia" entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso

INDENNITA' E BONUS VARI

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI, AGRICOLI, PROFESSIONISTI, COCOCO, DELLO SPETTACOLO

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo è prevista la medesima indennità per il mese di aprile.

Per i liberi professionisti titolari di partita IVA, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta un' indennità di 1000 euro a condizione che ci sia una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso bimestre 2019. Si considera il principio di cassa.

Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.

Per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese.

Per i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

Per gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro è previsto un contributo a fondo perduto se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario. L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

1. 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell'ultimo periodo d'imposta;
2. 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;
3. 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.

Per i professionisti iscritte alle casse di previdenza diverse dall'Inps è stata prevista anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo a condizione di un calo di fatturato del 60 per cento.

INDENNITÀ LAVORATORI DOMESTICI

Ai lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata superiore a 10 ore settimanali e che non siano conviventi con il datore di lavoro spetta un'indennità di 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020.

INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

Per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai

soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E' stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

BONUS UNA TANTUM PER EDICOLE

È stato previsto un bonus una tantum di 500 euro per le edicole ma le modalità di erogazione sono ancora da definire con prossimo decreto.

RIDUZIONE UTENZE ELETTRICHE

È stata prevista per le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici una riduzione per le voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente rideterminerà senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

CONGEDI E AGEVOLAZIONI LAVORATIVE

CONGEDO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO di 30 GIORNI

È stato esteso per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni il congedo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato. Per i figli di età non superiore ai 12 anni il congedo è stato raddoppiato ed esteso fino al 31 luglio 2020 per la sua fruizione.

BONUS BABY SITTER RADDOPPIATO

In alternativa al congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro. Anche questo importo è stato raddoppiato ed è possibile utilizzare il bonus per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;

PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per i mesi di maggio e giugno 2020

LAVORO AGILE – SMART WORK

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione

EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI

I datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all'art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

AGEVOLAZIONI PER SPECIFICI SETTORI

RIMBORSO ABBONAMENTI TITOLI DI VIAGGIO

È previsto il rimborso dell'abbonamento ai trasporti pubblici pagato dai pendolari e non utilizzato nel periodo di lockdown. Occorrerà chiedere il rimborso alle aziende erogatrici del servizio scegliendo l'emissione di un voucher di pari importo da usare entro un anno dall'emissione o il prolungamento dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello in cui l'abbonamento non è stato utilizzato.

REDDITO DI EMERGENZA

È un contributo in denaro – riconosciuto a partire dal mese di maggio 2020 per due mensilità, come strumento di sostegno al reddito – per le famiglie in situazioni di difficoltà economica dovute all'emergenza sanitaria da Coronavirus ma che non hanno potuto fruire degli altri ammortizzatori sociali e bonus previsti dal Cura Italia, rimanendo esclusi dalle diverse indennità Covid.

Il Reddito di emergenza spetta ai nuclei familiari che soddisfino, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

- il richiedente deve risultare residente in Italia;
- avere un reddito familiare complessivo, con riferimento al mese di aprile 2020, inferiore all'importo che viene riconosciuto come REm e che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare;
- ISEE del nucleo inferiore a 15.000 euro;
- essere in possesso di un patrimonio mobiliare familiare del 2019 di valore inferiore a 10.000 euro, cui si sommano 5.000 euro per ogni componente successivo al primo entro un massimo complessivo di 20.000 euro. In caso di presenza all'interno del nucleo di un soggetto definito come disabile grave o non autosufficiente (secondo i criteri ISEE) il valore massimo viene innalzato a 25.000 euro.

SOSTEGNO LIQUIDITA' DEL TERZO SETTORE

Si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all'articolo 1, del decreto-legge "liquidità" (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23), cioè la prestazione di una garanzia statale tramite la SACE spa per alcuni tipi di finanziamenti.

INCENTIVI MOBILITA' SOSTENIBILE

È previsto un contributo per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica a favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. L'importo è pari al 60 per cento della spesa sostenuta con un limite di 500 euro per acquisti effettuati a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Occorrerà fare la richiesta al ministero dell'ambiente tramite le credenziali spid. La piattaforma sarà operativa entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.